STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
ANGELO SQUINTANI
GRAZIA CARASTRO SQUINTANI
LODI - Via XX Settembre, 43 - Tel. 0371-426684
CODOGNO - Piazza Novello, 10 - Tel. 0377-34972
Partita IVA 06838040158

N. 121209 / 13579 di repertorio

FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1998 millenovecentonovantotto

il giorno diciannove

del mese di giugno, alle ore dodici e trenta minuti.

REGISTRATO A LODI
Il 22.06.1998
N° Vol.
Esatte L.
Il Procuratore

19 giugno 1998

In Guardamiglio, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo del Basso Lodigiano S.c.r.l. in Piazza IV Novembre n. 11

Avanti a me Dr. ANGELO SQUINTANI, Notaio in Lodi, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono personalmente comparsi i signori:

MERLI GIANCARLO, nato a Guardamiglio (LO) il 6 novembre 1933, domiciliato per la carica in Guardamiglio presso la Banca in Piazza IV Novembre n. 11, pensionato

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO SOC. COOP. A R.L. con sede in Guardamiglio (LO), in Piazza IV Novembre n. 11, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lodi al n. 1885 e presso la Camera di Commercio di Lodi al n. 839061 - e pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative al n. 7045/117367, iscritta all'Albo delle Banche, Codice Fiscale 01528100157,

Notai Angelo Squintani - Grazia Carastro Squintani
20075 LODI - Via XX Settembre, 43 - Tel. (0371) 426684
20073 CODOGNO - Piazza Novello, 10 - Tel. (0377) 34972

delegato a quanto infra dall'assemblea straordinaria dei soci della società medesima del 5 aprile 1998 come da verbale a mio rogito n. 120215/13370 di repertorio, registrato a Lodi il giorno 8 aprile 1998 al n. 1631 Serie 1

BASSANETTI avv. SERAFINO nato a Maleo il 1 febbraio 1950, domiciliato per la carica in San Colombano al Lambro, via G. Monti n. 58, libero professionista

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (Provincia di Milano) - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Colombano al Lambro, via G. Monti n. 58, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 146 Tribunale di Lodi e presso la Camera di Commercio di Milano al n. 188940, iscritta all'Albo delle Banche, Codice Fiscale 01179680150

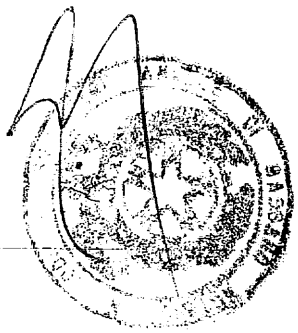
delegato a quanto infra dall'assemblea straordinaria dei soci della società medesima del 5 aprile 1998 n. 50753/8574 di repertorio del Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro, debitamente registrato

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunziano all'assistenza dei testimoni a questo atto avendo i requisiti di legge,

premesso

- che l'assemblea straordinaria dei soci della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO SOC. COOP. A R.L." tenuta il giorno 5 aprile 1998 deliberava di addivenire alla fusione con la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (Provincia di Milano) - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Colombano al Lambro, via G. Monti n.58 e precisamente deliberava l'approvazione del relativo progetto di fusione, depositato, iscritto e pubblicato a' sensi di legge, mediante costituzione di una nuova società a' sensi dell'art. 2501 C.C.;

- che tale deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Lodi con decreto del 8 maggio 1998 n. 2709, depositata nel Registro delle Imprese in data 19 maggio 1998 per l'iscrizione, insieme coi documenti indicati nell'art. 2501 sexies C.C. e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 giugno 1998;



- che i soci della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (Provincia di Milano) - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Colombano al Lambro, via G. Monti deliberavano, col richiamato atto del Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data 5 aprile 1998 di far luogo alla fusione con la Banca di "CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO SOC. COOP. A R.L." con sede in Guardamiglio e precisamente deliberavano l'approvazione del relativo progetto di fusione, depositato, iscritto

e pubblicato a' sensi di legge;

- che la predetta deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Lodi con decreto del 8 maggio 1998 n. 2708, depositata nel Registro delle Imprese di Milano in data 18 maggio 1998 per l'iscrizione, insieme coi documenti indicati nell'art. 2501 sexies C.C. e pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 giugno 1998;

- che, come risulta dai certificati rilasciati dal Cancelliere del Tribunale di Lodi in data odierna che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B", nessuna opposizione è stata presentata, in termini, alle deliberazioni sopra richiamate, per cui l'atto di fusione può attuarsi;

- che la Banca d'Italia sede di Milano, divisione vigilanza creditizia II, Settore Aziende Decentrate, con lettere del 17 aprile 1998 n. 21336 et 21337 ha comunicato alle rispettive società di avere effettuato con esito positivo l'accertamento ex art. 56 Decreto Legislativo 01 settembre 1993 n.385.

Tutto ciò premesso, i comparenti addivengono al presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

1 - La "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO SOC. COOP. A R.L." con sede in Guardamiglio e la " BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (Provincia di Milano) - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con

sede in San Colombano al Lambro, si intendono fuse, alle condizioni tutte stabilite nei progetti di fusione approvati con le citate deliberazioni assembleari in data 5 aprile 1998 in premessa richiamate, e cioè mediante la costituzione, a' sensi dell'art. 2501 C.C., della società cooperativa a responsabilità limitata che sarà denominata "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO E DEI COLLI BANINI - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Guardamiglio, Piazza IV Novembre n. 11.

Conseguentemente la società qui costituita assume i diritti e gli obblighi delle società estinte e subingredisce di pieno diritto a' sensi dell'art. 2504 bis C.C. in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione, azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passività, delle due società partecipanti alla fusione e viene immessa in tutto il patrimonio comunque costituito delle società stesse, quale risultante dalle due situazioni al 30 settembre 1997 allegate alle citate deliberazioni di fusione delle due società, tenuto conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle due società dalla detta data del 30 settembre 1997 ad oggi.

I comparenti danno atto, ai fini dei conseguenti annotamenti catastali e delle trascrizioni nei pubblici registri, che di compendio del patrimonio delle due società partecipanti alla fusione sono i seguenti beni immobili, automezzi e depositi cauzionali e precisamente:

A) nel patrimonio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO SOC. COOP. A R.L. con sede in Guardamiglio

DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

1) In Comune di Guardamiglio

A - Appezzamento di terreno distinto nel N.C.T. del sopracitato Comune come segue: Partita 2531

Foglio 9 (nove), Mappale 819 (ottocentodiciannove), ha. 0.36.40, semin.irrig., cl. 1, RDL. 61.152, RAL. 32.760.

Confini:

a nord: proprietà Garioni o aventi causa; ad est: proprietà Toncini o aventi causa; a sud: beni della Banca; ad ovest: proprietà Zioni o aventi causa.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a mio rogito del 23 dicembre 1994 al n. 102857/10164 di repertorio, registrato a Lodi il 11 gennaio 1995 al n. 219 serie 1V, trascritto a Lodi il 09 gennaio 1995 ai nn. 349/245.

B - Complesso industriale composto da due magazzini, due depositi con annessi cabina ENEL e locale pompe et area industriale il tutto denunciato nel N.C.E.U. del sopracitato Comune con denuncia di variazione registrata all'U.T.E. di Milano il 14 maggio 1992 al n. 109842 e censito come segue:

Partita 591, foglio 9 (nove) mappali:

- 816/1 (ottocentosedici sub. uno) Via Roma n. 151 P.T.

817 (ottocentodiciassette)

C - appartamento facente parte del sopracitato complesso sito al piano primo composto da due camere, tinello, sala, cucinino ed ingresso denunciato nel N.C.E.U. del sopracitato Comune in forza di denuncia di variazione registrata all'U.T.E. di Milano il 14 maggio 1992 al n. 109843 e censito come segue:

Partita 591, Foglio 9 (nove) mappale 816/2 (ottocentosedici sub. due) Via Roma n. 151 P.1.

D - Appezzamenti di terreno con sovrastanti fabbricati il tutto censito nel N.C.T. di detto Comune come segue:

Partita 1131 foglio 9 (nove) mappali:

818 (ottocentodiciotto), ha 0.14.30, semin. irrig., cl. 1, R.D.L. 324.024, R.A.L. 12.870;

844 (ottocentoquarantaquattro), ha 0.15.80, semin. irrig., cl. 1, R.D.L. 26.544, R.A.L. 14.220;

815 (ottocentoquindici), ha 0.00.30, Fu d'accert.

816 (ottocentosedici), ha 0.43.00, Fu d'accert.

817 (ottocentodiciassette), ha 0.00.07, Fu d'accert.

820 (ottocentoventi), ha 0.00.26, Fu d'accert.

Confini dei beni presi in un col corpo ed in linea di contorno:

Strada Statale n. 9, Rondò, via Roma; mappali 1020, 1017, 812, 814 et 819.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determ
zione della situazione giuridica di quanto sopra descr
le parti fanno riferimento all'atto a rogito Dr. Grazia
rastro di Codogno del 27 dicembre 1993 al n. 47641/30
repertorio, registrato a Codogno il 13 gennaio 1994 al
serie 1V, trascritto a Lodi il 17 gennaio 1994 ai
724/533

E - Fabbricato ad uso Banca con uffici, servizi e box
in Piazza IV Novembre, Via Manzoni e via Dosso censiti
N.C.E.U. del detto Comune come segue:

Partita 685, foglio 9 (nove) mappali:

- 143 sub. 2 (centoquarantatre sub. due), Piazza IV N
bre, P. T-S1;

- 143 sub. 4 (centoquarantatre sub. quattro), Via Mar
P. T - S1, Cat. C/6, cl. 1, mq. 52, Rendita L. 223.600

- 143 sub. 5 (centoquarantatre sub. cinque), Via Manzor
T-S1, Cat. C/1, cl. 3, mq. 36, Rendita L. 1.393.200;

- 143 sub. 6 (centoquarantatre sub. sei), Via Manzon
T., Cat. C/6, cl. 2 mq. 14, Rendita L. 71.400;

- 143 sub. 7 (centoquarantatre sub. sette), Via Manzo
T, Cat. C/6, cl. 1, mq. 19, Rendita L. 81.700;

- 143 sub. 8 (centoquarantatre sub. otto), Via Manzoni
- S1, Cat. A/3, cl. 4, vani 4,5, Rendita L. 462.000;

Partita 333. foglio 9 (nove), mappali:

- 134 sub. 501 (centotrentaquattro sub. cinquecentouno), Piazza IV Novembre n. 11, P. T-1- S1;

- 134 sud. 701 (centotrentaquattro sub. settecentouno), Via Dosso n. 1, P. T, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 30. Rendita L. 153.000;

Coerenze:

Via Dosso, Via Manzoni e Piazza IV Novembre

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento agli atti a rogito Dr. Ettore De Fino già di Codogno in data:

- 29 ottobre 1970 n. 2049/859 di repertorio, registrato a Codogno il 12 novembre 1970 al n. 795, vol. 118 e trascritto a Lodi il 28 novembre 1970 ai nn. 7402/5231.

- 1 dicembre 1979 al n. 15278/3644 di repertorio, registrato a Codogno il 20 dicembre 1979 al n. 1481 Mod. I vol. 129 e trascritto a Lodi il 29 dicembre 1979 ai nn. 9057/6400.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al

1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate con:

- licenza di costruzione del 22 ottobre 1972, prot. n. 2803, Prat. ed. 106/1972;

- concessione edilizia del 2 luglio 1981, prot. n. 2194, prat. ed. n. 46/1981;

- concessione edilizia del 30 dicembre 1981, prot. n. 3804. prat. ed. 71/1981;

- autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria in data 6 dicembre 1982 al n. 19 prat. edilizia;

- concessione edilizia del 20 ottobre 1983, prot. n. 1187, prat. ed. 59/1983;

- concessione edilizia del 22 settembre 1984, prot. n. 1092, prat. ed. 28/1984;

- concessione edilizia del 7 giugno 1985, prot. n. 1636, prat. ed. 28/1985;

- concessione edilizia del 25 ottobre 1985, prot. n. 3763, prat. ed. n. 85/1985;

- concessione edilizia del 12 febbraio 1987, prot. n. 4505/86, prat. ed. n. 129/1986;

- concessione edilizia del 25 giugno 1997, prot. n. 1352. prat. ed. n. 22/97;

tutte rilasciate dal Sindaco del Comune di Guardamiglio e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

Il signor Merli Giancarlo dichiara che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanisti successivamente alla data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica che qui si allega sotto la lettera " C ":

2) In Comune di Casalpusterlengo

A - Fabbricato ad uso Banca su due piani sito in via Cabrini con annesso piccolo cortile, così censito nel N.C.E.U. di detto Comune:

Partita 1001783, foglio 24 (ventiquattro), mappali:

306 (trecentosei) sub.501 (cinquecentouno), via Cabrini, P.T. 1;

306 (trecentosei) sub. 502 (cinquecentodue) (il fabbricato)

N.C.T. Partita 1184, foglio 24 (ventiquattro), mappale 437 (quattrocentotrentasette), ha.0.00.64, fu. d'accert. (il cortile)

Confini presi in linea di contorno:

Piazza del Popolo, mappale 307, mappale 304 e via Cabrini.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento:

- all'atto a mio rogito in data 11 dicembre 1990 n. 70695/6187 di repertorio, registrato a Lodi il 24 dicembre 1990 al n. 3271 Serie 1V e trascritto a Lodi il 17 dicembre 1990 ai nn. 14485/9295 (per la banca);

- all'atto da me Notaio autenticato il 28 novembre 1995 al n. 107576 di repertorio, registrato a Lodi il 18 dicembre 1995 al n. 686, trascritto a Lodi il 19 dicembre 1995 ai nn. 15878/10397 (per il cortile)

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Casalpusterlengo in data 15 giugno 1994 n. 188/94, Prot. n. 10106 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

3) In Comune di CORNO GIOVINE

A - Unità immobiliare destinata ad uffici e depositi sita in un complesso immobiliare in via Manzoni angolo via Ramelli, composta da due uffici, un servizio, un disimpegno ed un vano scala al piano terreno, un deposito e vano scala al piano interrato, il tutto distinto nel N.C.E.U. di detto Comune con scheda registrata all'U.T.E. di Milano il 18 febbraio 1994 al n.002618 e così censita:

Partita 100520, foglio 5 (cinque), mappale 626/3 (seicentoventisei sub. tre), via A.Manzoni n.1, P.S1 T.

Confini:

del piano terreno: a nord: vano scala di cui al mappale 626/1 e mappale 626/2; ad est: mappale 626/10; a sud: vano scala di cui al mappale 626/1 e mappale 626/4; ad ovest: passaggio pedonale coperto ad uso pubblico di cui al mappale 626/1;

del piano interrato: a nord: disimpegno cantine e vano scala di cui al mappale 626/1; ad est: mappali 626/10 e 626/1; a sud: mappale 626/9, vano scala e disimpegno cantine di cui al mappale 626/1; ad ovest: vano scala di cui al mappale 626/1 e la via Alessandro Manzoni.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto da me Notaio autenticato l' 11 marzo 1994 al n. 97861/9390 di repertorio, registrato a Lodi il 30 marzo 1994 al n. 379 serie 2V, trascritto a Lodi il 01 aprile 1994 ai nn. 4330/2834.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo dichiara che il fabbricato sopra descritto è stato costruito in forza della concessione edilizia n. 4/92 pratica edilizia, n. 11/92 rilasciata dal Sinda-

co di Corno Giovine in data 6 giugno 1992 e che successivamente nel fabbricato non sono state apportate modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

4) In Comune di San Fiorano

A - Unità immobiliare adibita a negozio al piano terra sita in via Pallavicino n. 65 distinta nel N.C.E.U. di detto Comune con scheda registrata all'U.T.E. di Milano il 19 marzo 1982 al n. 31810 e censita come segue:

Partita 1000393, foglio 8 (otto), mappali:

49/2 (quarantanove sub. due), via G. Pallavicino n.65, P.T.;

142/4 (centoquarantadue sub. quattro).

Confini;

a nord: via Pallavicino; ad est: beni Negri; a sud: cortile comune; ad ovest: beni Ghidelli Carlo.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a mio rogito del 08 marzo 1994 al n. 97731/9384 di repertorio, registrato a Lodi il 28 marzo 1994 al n. 1017, serie 1V, trascritto a Lodi il 23 marzo 1994 ai nn. 3901/2574.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo, da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di San Fiorano in data 7 marzo 1992 pratica n. 720/92, prot. n. 475 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

5) In Comune di Castiglione d'Adda

A - Unità immobiliare destinata ad uffici - sportello bancario - ed archivi sita in Piazza Incoronata angolo via Roma, composta da tre uffici e servizi al piano terreno e da archivio, disimpegno e caveau al piano interrato, distinta nel N.C.E.U. di detto comune con scheda registrata all'U.T.E. di Milano il 25 luglio 1997 al n. 303384 e così censita:

Partita 1001345, foglio 13 (tredici), mappale 424 (quattrocentoventiquattro), sub.2 (due), via Roma angolo Piazza Incoronata n.1, P.T. S1, cat. D/5, R.C.L. 12.740.000.=

Confini dei beni presi in linea di contorno:

via Roma, Piazza Incoronata, beni di terzi e cortile comune.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a mio rogito del 30 set-

tembre 1997 al n. 117748/12812 di repertorio, registrato a Lodi il 20 ottobre 1997 al n. 3453 serie 1V, trascritto a Lodi il 17 ottobre 1997 ai nn. 13699/9396.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo, dichiara che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state costruite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Castiglione d'Adda in data 31 luglio 1995 al n. 66/95 prat. ed. e succesiva variante del 19 luglio 1996 n. 2/96 prat. ed. n. 4955/96 prot. e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

6) In Comune di Meleti

A - Fabbricato ad uso uffici ed accessori, così censito nel N.C.E.U. di detto Comune:

Partita 173, foglio 8 (otto), mappali:

122 (centoventidue), via Dossino, P.T.S1;

404 (quattrocentoquattro).

Confini presi in linea di contorno:

a levante. beni di terzi; a mezzogiorno: la via Dossino; a ponente e tramontana: beni di terzi.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto

le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Ettore De Fino già di Codogno in data 15 novembre 1974 n. 6142/1944 di repertorio, registrato a Codogno il 28 novembre 1974 al n. 1341 vol. 123 Mod. I e trascritto a Cremona il 29 gennaio 1975 ai nn. 480/387.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive modifiche, proroghe ed integrazioni, il Signor Merli Giancarlo dichiara che le unita' immobiliari sopra descritte sono state costruite in forza della licenza di costruzione rilasciata dal Sindaco del Comune di Meleti in data 16 gennaio 1975 al n. 62, prot. n. 1611, e succesiva concessione in sanatoria del 3 giugno 1988 n. 2 prat. ed. condono edilizio, n. 1942 prot. e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

7) In Comune di Maleo

A - Fabbricato ad uso uffici (Banca), così censito nel N.C.E.U. di detto Comune:

foglio 9 (nove), mappali:

174 (centosettantaquattro) sub. 2 (due), via Manzoni n.3, P.S1 - T- 1,

174 (centosettantaquattro) sub.3 (tre), via Manzoni n.3, P.I, cat.A/3, cl.5, vani 5,5, R.C.L.517.000;

484 (quattrocentoottantaquattro) sub.1 (uno), via Manzoni n.3, P.T., cat.C/6, cl.3, mq.14, R.C.L.71.400;

484 (quattrocentoottantaquattro) sub. 2 (due), via Manzoni n.3, mq.14, R.C.L.71.400.

Confini

a nord: beni di terzi; ad est: la via Manzoni: a sud e ad ovest:beni di terzi.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Ettore De Fino già di Codogno in data 23 settembre 1971 n. 2874/1059 di repertorio, registrato a Codogno l'11 ottobre 1979 n. 695 vol. 119 Mod. I e trascritto a Cremona il 20 ottobre 1971 ai nn. 5646/3900.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo, da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di:

- licenza per esecuzione lavori rilasciata dal Sindaco del Comune di Maleo in data 29 gennaio 1974 pratica n. 527/73;
- concessione edilizia rilasciata dallo stesso Comune in da-

ta 2 dicembre 1982 prat. n. 1113, prot. n. 3185;

- concessione edilizia rilasciata dallo stesso Comune in data 25 gennaio 1984 pratica n. 1228, prot. n. 3297 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

8) In Comune di CODOGNO

A - Fabbricato ad uso uffici (Banca) sito in via G.Galilei n. 34 censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Partita 1004138

Foglio 24 (ventiquattro) mappale 35 sub. 701 (trentacinque sub. settecentouno), via Galileo Galilei n. 36, cat. D/5, R.C.L. 40.700.000

Confini:

Via Felice Cavallotti, Via Galilei e beni di terzi

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento:

- all'atto autenticato nelle firme dal Notaio Grazia Carastro di Codogno in data 28 ottobre 1983 n. 5123/49 di repertorio, registrato a Codogno il 16 novembre 1983 al n. 1378 vol. 135 Mod. I, trascritto a Lodi il 23 novembre 1983 ai nn. 9968/6877 e

- all'atto a mio rogito in data 19 gennaio 1993 n. 88037/8185 di repertorio, registrato a Lodi il giorno 8 feb-

braio 1993 al n. 416 Serie 1V e trascritto a Lodi il 9 febbraio 1993 ai nn. 1629/1136.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Merli Giancarlo, da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di concessioni edilizie rilasciate dal Sindaco di Codogno in data:

- 11 febbraio 1992 pratica ed. n. 196/91, prot. n. 21353;
- 26 aprile 1993 pratica ed. n. 39/93/A, prot. n. 4254;
- 12 luglio 1993 pratica ed. n. 97/93, prot. n. 10329 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI REGISTRATI

- autovettura modello PEUGEOT 306, Targata AN 021BA, HP 19;
- autovettura modello FIAT TEMPRA, Targata AY 460YH, HP 19;

B) nel patrimonio della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (Provincia di Milano) - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in San Colombano al Lambro

1) DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

In Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO

A - Immobile posto su quattro piani posto in Via Monti n. 58 angolo Via Cittadini e Via Mazzini, adibito a sede della banca composto da:

caveaux, archivio e locale caldaia al piano interrato, salone per il pubblico e box uffici al piano terra, cinque uffici, disimpegno e bagno al piano primo, salone diviso in due uffici, disimpegno e due bagni al piano secondo

B - Immobili disabitati ed in cattivo stato di conservazione, parzialmente ristrutturati ed adibiti ad archivio;

C - Locali ad uso ristorante denominato "Giardino";

D - Vano destinato a negozio di cartoleria posto al piano terreno, appartamento posto al piano primo composto di due camere da letto, soggiorno e servizi con annesso vano ripostiglio al piano terreno ed un posto macchina adiacente in lato di est del predetto fabbricato.

Il tutto censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Partita 1003393 foglio 21 (ventuno) mappali:

- 48 (quarantotto), via Mazzini n. 43, P.T-1-2-S1, Cat. D/2, Rendita L. 9.694.400;
- 49 sub. 22 (quarantanove sub. ventidue);
- 396 (trecentonovantasei);
- 49 sub. 7 (quarantanove sub. sette), Via Cittadini n. 9, P. T-1-2, Cat. A/4, cl. 2, vani 6,5, Rendita L. 500.500;
- 400 (quattrocento);

- 357 sub. 3 (trecentocinquantasette sub. tre), Via Mazzini n. 47, p. T;

- 357 sub. 4 (trecentocinquantasette sub. quattro), Via Mazzini n. 47, P. T-1;

- 395 (trecentonovantacinque), Via Monti, P. T;

- 418 (quattrocentodiciotto),Via Mazzini n. 47, P.T.;

- 419 (quattrocentodiciannove), Via Monti, P.T.;

Partita 1004209, Foglio 21 (ventuno) mappali:

- 49 sub. 5001 (quarantanove sub. cinquemilauno), Via Cittadini n. 7, P. T-1;

- 49 sub. 5002 (quarantanove sub. cinquemiladue), via Cittadini n. 5, P. T - 1 - S1;

- 49 sub. 5003 (quarantanove sub. cinquemilatre), via Monti n. 54, P.T.;

- 49 sub. 5004 (quarantanove sub. cinquemilaquattro), via Mazzini n. 45, P. T-1;

- 49 sub. 32 (quarantanove sub. trentadue), Via Monti angolo Via Cittadini n. 15, P.T.;

- 49 sub. 33 (quarantanove sub. trentatre), Via Monti angolo Via Cittadini n. 15, P.T.;

- 49 sub. 34 (quarantanove sub. trentaquattro), Via Monti angolo Via Cittadini n. 15, P.1.;

- 49 sub. 35 (quarantanove sub. trentacinque), Via Monti angolo Via Cittadini n. 15, P.2.;

- 49 sub. 36 (quarantanove sub. trentasei), Via Monti angolo

Via Cittadini n. 15, P. S1;

Coerenze prese in un sol corpo:

beni ai mappali 46 e 47; Via Monti, Via Cittadini e Via Mazzini

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento agli atti a rogito Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data:

- 6 novembre 1987 n. 25528/2431 di repertorio, registrato a Lodi il 16 novembre 1987 al n. 1032 Serie 1V e trascritto a Lodi il 12 novembre 1987 ai nn. 11042/7269 (per i beni di cui ai mappali 48, 49 sub. 22 e 396 del foglio 21);

- 20 novembre 1987 n. 25629/2448 di repertorio, registrato a Lodi il 1 dicembre 1987 al n. 1165 Serie 1V e trascritto a Lodi il 1 dicembre 1987 ai nn. 11775/7763 (per i beni di cui ai mappali 49 sub. 7 e 400 del foglio 21);

- 17 ottobre 1990 n. 33772/3674 di repertorio, registrato a Lodi il 25 ottobre 1990 al n. 2486 Serie 1V e trascritto a Lodi il 19 ottobre 1990 ai nn. 11729/7492 (per i beni di cui ai mappali 357 sub. 3, 357 sub. 4 e 418 del foglio 21);

- 25 settembre 1987 n. 25296/2378 di repertorio, registrato a Lodi il 6 ottobre 1987 al n. 743 Serie 1V e trascritto a Lodi il 6 ottobre 1987 ai nn. 9527/6296 (per i beni di cui ai mappali 49 sub. 5001,5002,5003, 5004 del foglio 21);

- 28 giugno 1977 n. 10439 di repertorio, registrato a Lodi il 4 luglio 1977 al n. 4382 vol. 1S e trascritto a Lodi il 4 luglio 1977 ai nn. 4544/337 e in parte pervenuti anteriormente all'anno 1963 (per i beni di cui ai mappali 49 sub. 32 - 33- 34- 35- 36 del foglio 21) E - Casa di civile abitazione in via Tobruk n. 12/A, con annessa area di pertinenza, composta da vano box, vano di cantina e lavanderia al piano seminterrato e da cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno e bagno, con annesso piccolo locale di deposito al piano terra, il tutto censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Partita 1005023 foglio 16 (sedici) mappali:

- 217 sub. 1 (duecentodiciassette sub. uno), via Tobruk n. 12/A, P.T-S1, Cat. A/7, cl. 3, vani 7, Rendita L. 1.400.000;

- 217 sub. 2 (duecentodiciassette sub. due), via Tobruk n. 12, P. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 44, Rendita L. 215.600

Coerenze in un unico corpo:

da un lato: proprietà al mappale 694; da un secondo lato: proprietà al mappale 442; da un terzo lato: via TobruK e da un quarto lato: Via Corridoni.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data 27 novembre 1997 al n. 50194/8290 di repertorio, registrato a Lodi il 12 di-

cembre 1997 al n. 4179 Serie 1V e trascritto a Lodi il 4 dicembre 1997 ai nn. 16439/11080.

F - Fabbricato posto in Via Mazzini angolo Via Cittadini composto da:

vano di cantina sotterraneo, un locale ad uso ufficio con servizio al piano terreno e un alloggio composto da due locali oltre i servizi al primo piano, scantinato sotterraneo formato da due vani, un unico locale adibito a bar - tabaccheria, un alloggio disposto su due piani costituito da due locali e servizi al piano piano e due locali e servizi al secondo piano, il tutto censito nel N.C.E.U. di detto Comune come segue:

Partita 1118, Foglio 21 (ventuno), mappali:

54 sub. 502 (cinquantaquattro sub. cinquecentodue), Via Mazzini, P.T.;

54 sub. 503 (cinquantaquattro sub. cinquecentotre), Via Mazzini, P. S-T-1- 2;

53 sub. 501 (cinquantatre sub. cinquecentouno), Via Mazzini, P. S1 - T;

54 sub. 501 (cinquantaquattro sub. cinquecentouno).

Coerenze:

a nord: beni al mappale 357, cortile comune e beni al mappale 51; ad est: beni al mappale 49; a sud: Via Ciitadini; ad ovest: via Mazzini.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro di San Colombano al Lambro in data 26 maggio 1994 n. 44379/5594 di repertorio, registrato a Lodi il 13 giugno 1994 al n. 1740 Serie 1V e trascritto a Lodi il 1 giugno 1994 ai nn. 7217/4777.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Bassanetti avv. Serafino da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari in contratto sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

2) In Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO

A - vano ad uso negozio in via Baldi n. 47, posto al piano terra con annesso portico, vano di cantina al piano seminterrato e vano box al piano terreno il tutto censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Partita 45, foglio 7 (sette) mappali:

- 256 sub. 501 (duecentocinquantasei sub. cinquecentouno), via Balbi n. 47, P.T. S.1.;

- 256 sub. 502 (duecentocinquantasei sub. cinquecentodue), Via Balbi n. 47, P.T.;

B - quota di comproprietà indivisa pari ad 1/3 sull'area urbana di mq. 35, censita nel N.C.E.U. di detto Comune alla Partita 45 foglio 7 (sette) mappale 422 (quattrocentoventidue), via Balbi n. 47 P.T.

Coerenze:

- del vano negozio e del vano di cantina in un sol corpo

a nord: via Balbi, a sud: proprietà ai mappali 256, 422 e 421 del foglio 7; ad est: proprietà ai mappali 256 e 421 del foglio 7; ad ovest: proprietà al mappale 251 del foglio 7;

- del vano box:

a nord: proprietà di terzi, a sud: proprietà ai mappali 255 e 259 del foglio 7; ad est: proprietà al mappale 421 del foglio 7; ad ovest: proprietà al mappale 250 del foglio 7;

- dell'area urbana:

a nord e ad ovest: proprietà al mappale 256 del foglio 7; a sud e ad est: proprietà al mappale 421 del foglio 7.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data 28 ottobre 1994 n. 45243/5879 di repertorio, registrato a Lodi il 14 novembre 1994 al n. 3193 serie 1V e trascritto a Lodi il 14 novembre

1994 ai nn. 14439/9301

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Bassanetti avv. Serafino da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di:

- autorizzazione edilizia per demolizione rilasciata dal Sindaco del Comune di Ospedaletto Lodigiano in data 13 aprile 1993 prot. n. 946;

- concessione edilizia rilasciata dallo stesso Comune in data 22 aprile 1993 pratica ed. n. 22/93, prot. n. 1915;

e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

3) In Comune di MIRADOLO TERME

A - fabbricato posto in Piazza IV Novembre n. 4 composto da locale adibito a salone con annessi tre piccoli uffici, disimpegno e bagno al piano terra e cortiletto interno, locale adibito ad archivio, tre uffici e bagno al piano primo, il tutto censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla partita 1000307 foglio 5 (cinque) mappali:

220 sub. 4 (duecentoventi sub. quattro), Piazza IV Novembre

n. 3, P. S.T.1;

221 sub. 3 (duecentoventuno sub. tre), Piazza IV Novembre n. 3, P. S.T.1;

Coerenze:

ad est: per un tratto muro divisorio comune e fabbricato eredi Chiappa e muro comune; a sud: Piazza IV Novembre; ad ovest: Via S.Maria; a nord: muro divisorio comune e beni eredi Chiappa.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data 19 luglio 1989 n. 30441/3116 di repertorio, registrato a Lodi il 1 agosto 1989 al n. 1824 Serie 1V e trascritto a Pavia il 29 luglio 1989 ai nn. 8161/6255.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive modifiche, proroghe ed integrazioni, il Signor Bassanetti avv. Serafino dichiara che le unita' immobiliari sopra descritte sono state costruite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Miradolo Terme in data 1 giugno 1992 al n. 31/92 di prot. e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

4)

In Comune di LIVRAGA

A - Unità immobiliare in via Papa Giovanni XXIII comprendente due vani e bagno al piano rialzato e un posto macchina al piano cantinato il tutto censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Partita 150 foglio 8 (otto) mappali:

- 68 sub. 6 (sessantotto sub. sei), via Papa Giovanni XXIII, P.T.;

- 68 sub. 11 (sessantotto sub. undici), via Papa Giovanni XXIII, P.T. e S1;

Coerenze:

- dei due vani al piano rialzato:

a nord: beni di terzi; ad est: terrazzo condominiale d'accesso con al di là piccola piazzola pubblica e via Papa Giovanni XXIII; ad ovest: Comune di Livraga; a sud: scivolo condominiale e con salto saliente proprietà di terzi;

- del posto macchina:

in contorno: enti condominiali, posto macchina di terzi, corridoio d'accesso, posto macchina di terzi.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data 1 aprile 1993 n. 41172/4976 di repertorio, registrato a Lodi il 16 aprile 1993 al n. 1094 Serie 1V e trascritto a Lodi il 21 aprile 1993 ai nn. 4699/3183.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Bassanetti avv. Serafino, da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Livraga in data 4 dicembre 1984 pratica n. 102, prot. n. 2734/83 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

5) In Comune di ORIO LITTA

A - Fabbricato ad uso uffici (Banca) posto in Piazza Mercato angolo Via Monte Malo censito nel N.C.E.U. di detto Comune come segue:

Partita 1000378 foglio 6 (sei) mappali:

- 31 sub. 503 (trentuno sub. cinquecentotre), Piazza Mercato snc, P. T., Cat. A/10 cl. U vani 5,0 Rendita L. 1.600.000;
- 31 sub. 504 (trentuno sub. cinquecentoquattro), Piazza Mercato snc, P. 1-2, cat. A/3 cl. 5, vani 7, 5, Rendita L. 630.000

Confini:

a nord: Piazza Mercato; ad est: Via Monte Malo; a sud: pro-

prietà di terzi; ad ovest: mappale 30.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Per la storia della proprietà e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica di quanto sopra descritto le parti fanno riferimento all'atto a rogito del Notaio Oscar Laganà di San Colombano al Lambro in data 8 novembre 1989 al n. 30956/3231 di repertorio, registrato a Lodi il 14 novembre 1989 al n. 2449 Serie 1V e trascritto a Lodi il 14 novembre 1989 ai nn. 12404/8115.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, il signor Bassanini avv. Serafino, da me Notaio ammonito sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti attesta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le opere relative alle unita' immobiliari sopra descritte sono state iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e che successivamente sono state variate in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Orio Litta in data 2 febbraio 1990 pratica n. 61/89, prot. 2645 e successive varianti in data 16 novembre 1994 pratica n. 45/94, prot. n. 2770 e 23 novembre 1995 pratica n. 45/94, prot. 2587 e che successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che richiedono provvedimenti autorizzativi.

DESCRIZIONE BENI MOBILI REGISTRATI

- autovettura marca FIAT PANDA, targata MI 0Y8278, HP 12;

- autovettura marca LANCIA DEDRA, targata AA210RR, HP 20;

Viene pertanto autorizzata la voltura catastale nei registri censuari e per la trascrizione di questo atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed al Pubblico Registro Automobilistico competenti e viene rinunciato ad ogni diritto di ipoteca legale.

Si dà atto che la elencazione delle attività e delle passività delle società partecipanti alla fusione, quali risultanti dalle situazioni patrimoniali su richiamate, è puramente indicativa e dimostrativa e che, nonostante qualsiasi eventuale omissione od inesattezza nella elencazione stessa, si intendono trasferite nella società qui costituita tutte le attività e passività sia anteriori che posteriori alla delibera di fusione, anche se qui non specificate, intendendosi e volendosi espressamente dai contraenti che ogni cosa, ragione o diritto, comunque spettante o riferentesi alle due società partecipanti alla fusione, debbano considerarsi, ad ogni effetto, come compresi e rientranti nella fusione odierna, con riserva delle parti contraenti di addivenire ad ulteriori più precise specificazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario.

2 - A seguito della fusione come sopra stipulata, ed in relazione alle sopra citate delibere del 5 aprile 1998 il capitale della qui costituita società è costituito dalla somma

dei capitali sociali delle due società ed è costituito da azioni del valore nominale di lire 50.000 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Il Consiglio di Amministrazione della qui costituita società è autorizzato ad emettere ed a consegnare le azioni su indicate ai soci delle società col presente atto fuse.

3 - La società risultante dalla fusione è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera " D ".

4 - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonchè ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo d

contratto a termine e di altri prodotti derivati, la società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza.

Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

a) in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa;

b) in società strumentali;

c) in soggetti promossi dagli organismi appartenenti alla categoria delle banche di credito cooperativo, a condizione che si tratti di partecipazioni di minoranza;

d) in società cooperative a responsabilità limitata promosse dal movimento cooperativo che operino nella zona di competenza territoriale della Società.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento di titoli di imprese non finanziarie è ammessa nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d).

5 - la durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

6 - La sede della società è in Guardamiglio, Piazza IV Novembre n. 11.

La società ha sede distaccata nel Comune di Castiglione d'Adda (LO), Piazza Incoronata n. 1.

7 - A' sensi dell'art. 32 dello statuto, l'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di sedici membri, i quali rimarranno in carica per il triennio 1998/2000 e saranno rieleggibili.

Vengono nominati consiglieri i signori, tutti cittadini italiani:

1 - BARDELLA GIOVANNI nato a Guardamiglio il giorno 11 giugno 1950 residente a Guardamiglio in via Cavour n. 28,

2 - GAZZOLA GIUSEPPE nato a Maleo il 31 agosto 1937 residente a Maleo in via De Gasperi n. 9,

3 - MAIOCCHI ERNESTO nato a Codogno il 17 dicembre 1930 residente a Codogno in via G.Cairo n. 14,

4 - MERLI GIANCARLO nato a Guardamiglio il 6 novembre 193 residente a Guardamiglio in via Ancona n. 1

5 - MONTANARI SIRO nato a Caselle Landi il 9 ottobre 194 residente a Caselle Landi in via Valloni, n.13

6 - SPELTA ANTONIO nato a Casalpusterlengo il 21 luglio 19 residente a Casalpusterlengo in via Crema n. 6

7 - STOPPELLI GIUSEPPE nato a Codogno il 2 aprile 1939 residente a Guardamiglio in via De Gasperi n. 5

8 - UGGETTI MARIO nato a Meleti il giorno 8 dicembre 19

residente a Meleti in via Lago n. 4

9 - ZAMBARBIERI GIAMBATTISTA nato a Maleo il 10 ottobre 1934 residente a Codogno in via Carducci n. 49/B

10 - BASSANETTI avv. SERAFINO nato a Maleo il 1 febbraio 1950, residente a San Colombano al Lambro via Corridoni n. 41

11 - COLDANI geom. GIUSEPPE nato a San Colombano al Lambro il 12 settembre 1929 ed ivi residente in via Vittoria n. 18/G

12 - BORIANI GIANFRANCO nato a Orio Litta il 24 giugno 1951 ed ivi residente in via Roma n. 115

13 - CHIECCHI GIUSEPPE nato a San Colombano al Lambro il 29 maggio 1939 ed ivi residente in via I Maggio n. 6/3

14 - DELLEDONNE PIETRO nato a San Colombano al Lambro il 6 agosto 1925 ed ivi residente in via Monti n. 85

15 - PANIGADA rag. GIAN LUIGI nato a San Colombano al Lambro il 14 marzo 1943 ed ivi residente in via Vittoria n. 11

16 - PORTUGALLI rag. PAOLO nato a San Colombano al Lambro il 1 dicembre 1943 ed ivi residente in via B.Campi n. 1

8 - A comporre il Collegio Sindacale per il triennio in corso vengono nominati i signori, tutti cittadini italiani: RASMI rag. AUGUSTO nato a Guardamiglio il 9 ottobre 1951 residente a Codogno in Via Garibaldi n. 30 - PRESIDENTE LOARDI rag. SAVINO nato a Meleti il 15 febbraio 1951 residente a Codogno in Via Mauri n. 7/A

ERBA dr. GABRIELE CAMILLO nato a Sant'Angelo Lodigiano il 23 settembre 1963 residente a San Colombano al Lambro in Via Verdi n. 6/8

quali Sindaci supplenti i Signori

BARBIERI Rag. ETTORE nato a Codogno il 12 novembre 1961 residente a Codogno in Via Gatti n. 50

CAMPAGNOLI rag. MARIO nato a Chignolo Po il 4 febbraio 1945 residente a San Colombano al Lambro, Via dei Peschi n. 19

tutti iscritti nell'apposito Albo della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, ed al registro dei Revisori contabili ad eccezione del signor Campagnoli Rag. Mario.

9 - nel Collegio dei Probiviri i signori:

BERETTA TARCISIO nato a Lesmo il 7 agosto 1922 residente a Lesmo in Vicolo Cervino n. 3/5 - PRESIDENTE

RAJA MARCO nato a San Fiorano il 7 aprile 1932 residente a San Fiorano in via Verdi n. 4

BATTISTI DIEGO nato a Patrica il 21 maggio 1935 residente a Guardamiglio in via De Gasperi n. 7

DE SILVESTRI CARLO nato a San Colombano al Lambro il 4 luglio 1926 ed ivi residente in via Mazzini n. 15

MORETTI PIETRO nato a Miradolo Terme il 5 gennaio 1933 ed ivi residente in via Vignali n. 73

10 - Le Parti riconfermano che gli effetti della fusione vengono fissati ai soli fini fiscali e contabili, ai sens

del 3^ comma dell'art. 2504 bis C.C. e dell'ultimo comma dell'art. 123 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 dal 1 gennaio 1998., mentre gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione.

11 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998

12 - Le spese del presente atto sono a carico della società costituita. Chiuso alle ore tredici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio del quale e degli allegati ho dato lettura alle Parti che approvandolo lo sottoscrivono a margine dei fogli intermedi ed in calce con me Notaio.

Consta di dieci fogli scritti su trentanove facciate e fin qui della quarantesima.

F.TO: BASSANETTI SERAFINO, MERLI GIANCARLO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO.

Allegato "A" al n. 121209/13579 di rep

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

L O D I

Il Direttore di Cancelleria sottoscritto esaminato il ruolo generale affari civili di questo Tribunale

CERTIFICA

che non risulta, ai sensi dell'art. 2503 così come modificato per le Banche dall'art. 57 n. 3 D.Leg.vo 1.09.1993 n. 385, opposizione all'atto di fusione del 5 aprile 1998 repertorio 50753/8574 Notaio Dr. Oscar Laganà e depositato in data 18 maggio 1998 presso il Registro delle Imprese di Milano e trascritto al n. PRA/83853/998/CM1557 dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO Soc. Coop. a r. l. con sede in San Colombano al Lambro, via G. Monti n. 58.

Il presente certificato si rilascia a richiesta del Dr. A. Squintani di Lodi per gli usi consentiti.

Lodi, 19 giugno 1998

IL DIRETTORE
DI CANCELLERIA
Sonia Gagliardi

Allegato "B" al n. 121209/13579 di rep.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

L O D I

Il Direttore di Cancelleria sottoscritto esaminato il ruolo generale affari civili di questo Tribunale

CERTIFICA

che non risulta, ai sensi dell'art. 2503 così come modificato per le Banche dall'art. 57 n. 3 D.Leg.vo 1.09.1993 n. 385, opposizione all'atto di fusione del 5 aprile 1998 repertorio 120215/13370 Notaio Dr. Angelo Squintani di Lodi e depositato in data 19 maggio 1998 presso il Registro delle Imprese di Lodi e trascritto al n. PRA/2808/1998/C10001D dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO Soc. Coop. a r. l. con sede in Guardamiglio, Piazza IV Novembre n. 11.

Il presente certificato si rilascia a richiesta del Dr. A. Squintani di Lodi per gli usi consentiti.

Lodi, 19 giugno 1998

IL DIRETTORE
DI CANCELLERIA
Sonia Gagliardi

Allegato "C" al n. 12209/13579 di rep.

Comune di Guardamiglio

PROVINCIA DI LODI

COMUNE DI GUARDAMIGLIO
DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALI (c. 233/96) L. 21.000
DIRITTI DI RICERCA COMUNALI L. 30.000

Prot. n. 2357

20070 Guardamiglio, li

Ufficio: Tecnico
Responsabile: Geom. Pietro Baldrighi

OGGETTO:

Spett.le
Credito Cooperativo
P.zza Iv Novembre
Guardamiglio LO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL SINDACO

Visto l'art. 18 Legge 28/2/85 n° 47;
visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la proprietà sita in Questo Comune, distinta in mappa al foglio 9 con i mapp.819-815-816-817-818-820-844, è destinata dal vigente Piano Regolatore Generale come segue:

Fg. 9 mapp. 818-820 a **zona Standards Insediamenti Residenziali;**

Fg .9 mapp. 819 **a zona di espansione residenziale C;**

Fg.9 mapp. 815-816-817-844 **a zona Artigianale e Commerciale Esistente e di Completamento D1a**

con le seguenti prescrizioni.

ZONA A STANDARDS INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Aree destinate al servizio della residenza e nella fattispecie trattasi di aree per interesse comune . Gli interventi sono di esclusiva competenza pubblica e potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
Uf = .45 mq/mq
Hmax = 10.50 mt
P = 1/8 mq/mq di Superf. utile.

ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE C

Aree destinate alla formazione dei nuovi quartieri residenziali. L'edificazione si esegue mediante pianificazione attuativa con P.L. o P.P. nel rispetto dei seguenti indici :

It = 10.000 mc/ha

Comune di Guardamiglio

PROVINCIA DI LODI

Prot. n. 2357

20070 Guardamiglio,lì

Ufficio:

OGGETTO:

If = 2 mc/mq
H max = 12.50 mt
Rc = indicato dallo strumento attuativo
Ds = in conformità ai disposti di legge.

ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO D1a

Queste zone sono caratterizzate da attività artiginali, piccole lavorazioni industriali, depositi, magazzini, autorimesse con riparazione di autoveicoli, attività artigianali con annessi empori di vendita diretta al pubblico, magazzini ed empori per il commercio sovracomunale. In esse pertanto sono ammesse anche n° 2 abitazioni per unità produttiva o commerciale ad uso del custode e del proprietario con superficie utile max di mq 150 cadauno; inoltre sono ammessi edifici di natura ricreativa aziendale ed altre attrezzature al servizio degli addetti, uffici.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

Uf = 0,50 mq/mq

H = 10,00 mt (ad esclusione dei volumi tecnici)

P = 1mq/3mq di Su (di cui il 30% di uso pubblico ai margini della proprietà)

Rc = 1/2.

Guardamiglio 28/05/1998

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Pietro Baldrighi

COMUNE DI GUARDAMIGLIO

IL SINDACO
Dr Enrico Rossi

Allegato " D" al N. 121209/13579 di repertorio

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Banca di Credito Cooperativo del Basso Lodigiano e dei Colli Banini - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata".

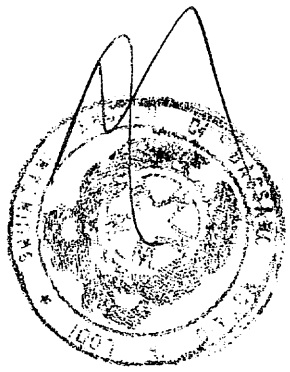
Art. 2

Sede e Competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Guardamiglio (Lo), Piazza IV Novembre, 1 1.

La Società ha sede distaccata nel Comune di Castiglione d'Adda (Lo), Piazza Incoronata, 1.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.



Art. 3

Adesione alle Federazioni

La Società aderisce alla Federazione Lombarda delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla organiz-

zazione nazionale delle cooperative alla quale questa, a sua volta, aderisce.

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 4

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e; potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

Art. 5

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per

scritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a liquidazione coatta amministrativa.

Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 7

Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscri-

zione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti

fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà

al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 12

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla Società nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 5.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Art. 13

Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto

la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;

c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 14

Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'appro-

vazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'

Art. 15

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria po-

sizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza:

a) in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa;

b) in società strumentali;

c) in soggetti promossi dagli organismi appartenenti alla categoria delle banche di credito cooperativo, a condizione che si tratti di partecipazioni di minoranza;

d) in società cooperative a responsabilità limitata promosse dal movimento cooperativo che operino nella zona di competenza territoriale della Società.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento di titoli di imprese non finanziarie è ammessa nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. c) e d).

Art. 16

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confron

dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 17

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 18

Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai

principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE -AZIONI

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;

d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Lit. 50.000 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 21

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono con-

sentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 22

Sovrapprezzo

Il consiglio di amministrazione determina annualmente, ai sensi dell'art. 2525 cod. civ., con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sentito il collegio sindacale, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) l'assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo, se nominato;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società.

Il consiglio di amministrazione può disporre che detto avviso sia pubblicato o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un quinto dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società, da un consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Art. 26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci

due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.

Art. 28

Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Art. 29

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esauri-
sca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal
presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante
dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di al-
tro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e
delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità
della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di
cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per proce-
dere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti
all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di e-
sercizio e alla determinazione dell'ammontare del fido mas-
simo che la Società può concedere ad uno stesso obbligato
nei limiti e con i criteri stabiliti dalle disposizioni di
vigilanza relative alla concentrazione dei rischi.

Art. 31

Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da appos
to verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o d

notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 12 a 16 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti della Società e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, i parenti, coniugi o affini con altri consiglieri o dipendenti della società, fino al s e-

condo grado incluso.

Art. 33

Durata in carica dei consiglieri di amministrazione

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 34

Sostituzione di consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di am-

ministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;

- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;

- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;

- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in man-

canza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati.

Sempre in materia di erogazione del credito, il consiglio può inoltre delegare al presidente, o al vice presidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del direttore, esclusivamente in caso di urgenza.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 36

Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consi-

gliere ed ai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Art. 37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Tuttavia quando si tratti della nomina di persona oppure si tratti di affari riguardo ai quali taluno dei consiglieri, dei sindaci o il direttore abbiano interesse diretto o indiretto, può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto importa la reiezione della proposta.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art. 38

Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 40

Presidente del consiglio di amministrazione

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Società e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il

comitato esecutivo.

Il presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da due a quattro componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della mag-

gioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato possono assistere i sindaci e partecipa, con parere consultivo, il direttore.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 35, il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

Almeno due dei sindaci effettivi e due supplenti devono essere scelti tra le persone iscritte nell'albo compilato dalla Federazione locale o negli albi professionali dei reviso-

ri contabili, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al quarto grado con dipendenti della Società e la carica di consigliere o di sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale questo si completa col supplente iscritto nell'albo della Federazione locale, che assume le funzioni di presidente del collegio. In caso di pluralità di sindaci iscritti nell'albo predetto, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età.

Art. 43

Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione del servizio revisione della Federazione locale e/o nazionale.

TITOLO X

ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

Art. 44

Assunzione di obbligazione da parte degli esponenti sociali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.

I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

E' di competenza del collegio dei probiviri, oltre alla decisione definitiva sul ricorso dei soci in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come ma-

nifestazione della loro stessa volontà.

TITOLO XII

DIRETTORE

Art. 46

Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le direttive del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che am-

ministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49

Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

d) assegnati ad altre riserve;

e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XV

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 50

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla

legge.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51

Composizione del collegio sindacale

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, fanno parte del collegio sindacale restano in carica fino alla cessazione dell'ufficio per qualsiasi causa, pur se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42.

F.TO: BASSANETTI SERAFINO, MERLI GIANCARLO, ANGELO SQUINTANI NOTAIO.

Copia conforme all'originale
Dal mio studio li 14.07.199

